

Sentenza N. 308 dell'11 novembre 2011

Materia: Energia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera a) ed e), e terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.23, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)

Esito: dichiarazione di **illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, ,** lettere a) e b) della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n.23

Il ricorrente censura:

- L'art.1, comma 1, **lettera a)** che, introducendo la lettera c-bis all'art. 2, comma 1, della l.r.22/2009, **individua** la Valle del Tamaro e i rilievi che la delimitano tra le aree non idonee all'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- L'art.1 comma 1, **lettera b)** che, inserendo il comma 1-bis all'art.2 della l.r. 22/2009, prevede la **costituzione di aree e siti non idonei per l'autorizzazione degli impianti** alimentati da fonti rinnovabili rinviando a quelli che il decreto legislativo 22 gennaio **2004, n.42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio) **dichiara aree e beni di notevole interesse culturale ed immobili ed aree di notevole interesse pubblico.**

Viene innanzitutto rilevata la violazione dell'art. 117, terzo comma della costituzione per contrasto delle disposizioni impugnate con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, espressi dall'art.12, commi 2, 4 e 10 del decreto legislativo 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE).

Ai sensi dell'art.12, comma 10 (che costituisce principio fondamentale in materia) le Regioni possono procedere all'individuazione di siti ed aree non idonee alla realizzazione di impianti purché non disattendano le linee guida nazionali adottate in sede di Conferenza unificata. A loro volta, le linee guida - contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 - prevedendo all'allegato 3, paragrafo 17, che suddetta individuazione dei siti ed aree non idonee agli impianti **debba avvenire a seguito di apposita istruttoria**, si pongono come parametro di legittimità della legge regionale non conforme in quanto individua tali aree a monte, in modo generalizzato, senza consentire la richiamata istruttoria.

Analogamente, l'individuazione per via normativa delle aree non idonee agli impianti **viene di fatto a vanificare** anche quanto previsto ai commi 2 e 4 del sopra richiamato art. 12 del d.lgs. 387/2003, ai sensi del quale, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia alternativa, viene rilasciata **un'autorizzazione unica** dalla Regione, o dalle Province a ciò delegate, con la partecipazione delle amministrazioni coinvolte. In breve, l'individuazione con legge regionale di un divieto generalizzato viene di fatto ad impedire alle amministrazioni coinvolte di partecipare al procedimento di valutazione della idoneità delle aree agli impianti di energia alternativa.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che le disposizioni della legge della Regione Molise siano anche lesive:

- dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto i divieti di installazione di impianti sopra indicati produrrebbero un'artificiosa alterazione della concorrenza;
- dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a) della Costituzione, in quanto impedirebbero il rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato (direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE).

La Corte, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni censurate e condividendo i rilievi del ricorrente, sofferma l'attenzione sulle "modalità di equilibrio" che il legislatore statale ha inteso trovare tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (per il principio di leale collaborazione adottato dalle linee guida nazionali, d.lgs 397/2003) e richiama la propria sentenza n.168 del 2010, affermando che non è consentito "alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa"